



Modifiche delle istruzioni e del modello di dichiarazione “730/2009”, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2009.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. *Modifiche al modello “730/2009” ed alle relative istruzioni al modello di dichiarazione.*

1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, pubblicato in data 16 gennaio 2009, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) nel quadro G, **rigo G4**, in corrispondenza delle colonne 6 e 7 sono inserite rispettivamente le titolazioni “Imposta lorda” e “Imposta netta”;

b) il **Quadro R** - Richiesta Bonus Straordinario è sostituito dal nuovo quadro allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”.

c) nella **scheda da utilizzare per la scelta del cinque per mille dell’IRPEF**, nel testo “*Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che*

operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 dopo la parola *“associazioni”* sono inserite le seguenti parole *“e fondazioni”*;

d) alla pagina 14 delle istruzioni, nel testo relativo alla compilazione della **colonna 8** del prospetto dei familiari a carico, dopo le parole *“reddito complessivo percepito dal familiare nell'anno 2008.”* sono inserite le seguenti *“Qualora il familiare a carico non debba essere considerato nel computo del numero dei componenti il nucleo familiare la relativa colonna 8 non deve essere compilata (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R).”*;

e) alla pagina 24 delle istruzioni, nel primo rigo, l'anno *“1973”* è sostituito dal seguente *“1974”*;

f) alla pagina 27 delle istruzioni, nel quarto rigo, l'anno *“2002”* è sostituito dal seguente *“2003”* e, al numeratore della formula, l'anno *“2002”* è sostituito dal seguente *“2007”* ;

g) alla pagina 39 delle istruzioni, nel primo rigo, l'anno *“2008”* è sostituito dal seguente *“2007”*;

h) alle pagine 52 e 53 delle istruzioni il **paragrafo 5.10 - Richiesta Bonus Straordinario** è sostituito dal nuovo testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera *“B”*.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche al modello di dichiarazione *“730/2009”* con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2009.

Dette variazioni si sono rese necessarie per tener conto delle precisazioni fornite con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 avente per oggetto il *“Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti”*, emanata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet del predetto modello.

Sarà cura dell'Agenzia procedere alla ripubblicazione integrale del modello 730/2009 e delle relative istruzioni aggiornati con le modifiche effettuate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell' imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell' IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l' introduzione dell' EURO nell' ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all' imposta regionale sulle attività produttive e all' imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Provvedimento 15 gennaio 2009: approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2009 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, pubblicato sul sito il 16 gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 febbraio 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

ALLEGATO A

QUADRO R RICHIESTA BONUS STRAORDINARIO

	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 La presente dichiarazione sostitutiva si intende resa con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi Il sottoscritto chiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e a tal fine, ai sensi del citato decreto	RICHIESTA BONUS 1
R1	DICHIARA	
	a) che il nucleo familiare, ai fini della fruizione del bonus, è costituito dai familiari indicati nel prospetto "familiari a carico" e dal sottoscritto per un numero di componenti pari a	2
	b) che la tipologia dei redditi prodotti dal sottoscritto e dagli altri componenti il nucleo familiare rientra tra quelle previste dall'art. 1, comma 1, del citato decreto (redditi di lavoro dipendente, assimilati, pensione, fondiari e per i soggetti diversi dal sottoscritto, anche redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	
	c) che nel nucleo familiare è presente una persona fiscalmente a carico portatore di handicap	3
	d) che il coniuge e gli altri componenti del nucleo hanno percepito nell'anno 2008 i redditi indicati nel corrispondente rigo del prospetto "Familiari a carico"	
	e) che l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare, esclusi quelli del sottoscritto, è pari a euro	4
	f) che l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte al sottoscritto, e/o al coniuge in caso di dichiarazione congiunta, da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica è pari a euro	5
Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta la presente dichiarazione sostitutiva, con riferimento ai punti d) ed e), non viene resa per il coniuge dichiarante.		

ALLEGATO B

5.10

Quadro R
Richiesta
Bonus
Straordinario

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il "Bonus straordinario" previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale norma prevede che il beneficio spetti ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non deve superare determinati limiti e nel quale concorrono esclusivamente alcune tipologie di reddito (art. 1, comma 1, del richiamato D.L. n. 185/2008).

Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si considerano oltre al soggetto che richiede il beneficio, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, nonché i figli e gli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste).

Il beneficio, se spettante, viene riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare e pertanto non può essere chiesto da più componenti dello stesso nucleo.

L'ammontare del bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'ammontare del bonus spettante varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo prodotto, e precisamente:

- euro 200,00 se i soggetti sono titolari di reddito di pensione e sono unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
- euro 300,00 se il nucleo familiare è composto da due componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 17.000,00;
- euro 450,00 se il nucleo familiare è composto da tre componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 17.000,00;
- euro 500,00 se il nucleo familiare è composto da quattro componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 20.000,00;
- euro 600,00 se il nucleo familiare è composto da cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 20.000,00;
- euro 1.000,00 se il nucleo familiare è composto da oltre cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 22.000,00;
- euro 1.000,00 qualora nel nucleo familiare vi siano componenti a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Qualora alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano anche redditi di terreni e/o fabbricati il beneficio non spetta se l'ammontare di detti redditi è superiore a euro 2.500,00.

Il contribuente può chiedere di fruire di tale "Bonus straordinario" in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a condizione che per la fruizione di tale beneficio lo stesso e/o gli altri componenti del nucleo non abbiano validamente prodotto istanza né al datore di lavoro o ente pensionistico né all'Agenzia delle Entrate.

Per fruire dell'agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione è necessario compilare il quadro "R" osservando le istruzioni che seguono.

Nel caso di dichiarazione congiunta questo quadro deve essere compilato solo dal dichiarante.

Il contribuente che chiede di fruire del bonus straordinario deve rendere una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo familiare, sulla tipologia dei redditi prodotti dai componenti del nucleo nonché sull'ammontare di detti redditi se prodotti dai familiari a carico e dal coniuge anche se non a carico.

A tal fine è necessario compilare le caselle presenti nel rigo R1.

La **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che intende fruire per il proprio nucleo familiare del "Bonus straordinario" e chiede, pertanto, al soggetto che presta l'assistenza fiscale il riconoscimento del beneficio sulla base delle dichiarazioni rese nel quadro R e dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il contribuente sia l'unico componente del nucleo familiare il bonus spetta solo se tra i redditi previsti dalla norma sia presente un reddito di pensione.

Nella **casella 2**, che deve essere sempre compilata, indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo familiare. Si ricorda che tale nucleo, ai fini della fruizione del bonus, è composto dal richiedente, dal coniuge, anche se non a carico, e dai figli ed altri familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Per fruire del "Bonus straordinario" si precisa che il codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, deve essere sempre riportato nel prospetto dei familiari a carico unitamente al reddito da questi prodotto. Detto reddito, invece, non deve essere indicato nella relativa colonna 8 del prospetto qualora la dichiarazione venga presentata in forma congiunta.

Si precisa che ai fini della richiesta del bonus ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare e, pertanto, nel caso in cui i figli e/o gli altri familiari indicati nel prospetto siano stati considerati in un altro nucleo familiare, gli stessi non devono essere conteggiati nel computo dei componenti del nucleo del dichiarante.

Ad esempio, nel caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli possono far parte del nucleo familiare del genitore di cui sono a carico ovvero, nel caso in cui siano a carico di entrambi i genitori, questi ultimi possono scegliere liberamente con riferimento ad ogni figlio di farlo partecipare al nucleo dell'uno o dell'altro. Pertanto, nel caso prospettato il figlio che compare nel nucleo del padre non può comparire nell'eventuale nucleo della madre.

La **casella 3** deve essere barrata dal contribuente nel cui nucleo familiare, considerato ai fini del bonus, è presente un componente fiscalmente a carico portatore di handicap.

Nella **casella 4** deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", compresi quelli del coniuge non a carico.

In detto importo, invece, non devono essere compresi i redditi di terreni e/o fabbricati del dichiarante, del coniuge, se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, e dei figli o altri familiari che non sono stati considerati nel nucleo familiare ai fini del bonus. Si precisa che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione.

Detti redditi, con riferimento a ciascun familiare indicato nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", devono comunque essere stati indicati, insieme agli altri redditi posseduti, nella colonna 8 del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.

La mancata compilazione della casella 4 del rigo R1 e l'assenza di dati nelle colonne 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" attesta che i familiari indicati in detto prospetto nell'anno 2008 non hanno percepito alcun reddito.

Nella **casella 5** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sono state corrisposte al dichiarante da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Dette retribuzioni, infatti, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare.

Qualora detti redditi siano stati percepiti dai familiari a carico gli stessi devono essere compresi tra i redditi indicati nella colonna 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.

Se tali redditi sono stati percepiti dal coniuge è necessario riportare gli stessi nella colonna 8 del rigo relativo al coniuge presente nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, invece, tali redditi non devono essere riportati nella predetta colonna 8 riferita al coniuge ma devono essere indicati, insieme a quelli eventualmente percepiti dal dichiarante, in questa casella 5.

Con riferimento ai **punti b) e d)** della dichiarazione sostitutiva si forniscono le seguenti precisazioni:

- in merito al **punto b)** il richiedente dichiara che i redditi prodotti dai componenti del nucleo rientrano tra le seguenti categorie:
 - redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
 - redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
 - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR (ad esempio compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili);
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ovvero redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR), solo se percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
 - redditi di terreni e/o fabbricati per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00.
- in merito al **punto d)** il richiedente dichiara che i componenti del nucleo familiare indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" hanno percepito i redditi indicati nella corrispondente colonna 8 "Reddito complessivo" di detto prospetto.

Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta la dichiarazione sostitutiva relativa ai **punti d) ed e)** non si intende resa per il coniuge dichiarante (caso in cui la colonna 8 del rigo relativo al coniuge non deve essere compilata).